



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2378**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Adozione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (denominata direttiva "Habitat").

Il giorno **22 Ottobre 2010** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche (nota come direttiva "Habitat"), l'Unione Europea, con l'intento di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha costituito una rete ecologica europea, che prende il nome di "Natura 2000" e comprende sia le zone speciali di conservazione (ZSC), individuate dagli Stati membri ai sensi della medesima direttiva, sia le zone di protezione speciale (ZPS), individuate in applicazione della direttiva 79/409/CEE, come sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In particolare, l'art. 6 della direttiva 92/43/CEE pone a carico degli Stati membri l'obbligo di stabilire per le ZSC le misure di conservazione necessarie, che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva stessa.

Lo Stato italiano ha recepito la direttiva 92/43/CEE con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, integrato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

Tale decreto statale prevede all'articolo 4 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», adottate successivamente con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 3 settembre 2002, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, *“adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti”*.

Lo stesso articolo 4 precisa che, *“qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione”*.

In data 17 ottobre 2007 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”*, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In proposito, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 104 del 18 aprile 2008 e n. 329 del 1 agosto 2008, ha dichiarato l'inapplicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri minimi uniformi di cui al predetto decreto, riconoscendo che spetta alle Province medesime dare concreta attuazione

per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE, in forza di quanto espressamente stabilito dall'art. 7 del D.P.R. n. 526 del 1987.

Nell'ambito delle proprie competenze legislative, la Provincia autonoma di Trento mediante la legge provinciale 23 maggio 2007, n°11 ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157 Leg, ha dettato la disciplina per l'istituzione e la gestione della Rete Natura 2000 sul proprio territorio, ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli", definendo, in particolare, le procedure di individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), nonché quelle di adozione ed approvazione delle relative misure di conservazione.

Con specifico riferimento alle misure di conservazione, l'articolo 38 della legge provinciale n. 11/2007 prevede che in prima applicazione le misure di conservazione generali sono predisposte dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura per tutte le ZSC e le ZPS, sentiti gli enti di gestione dei parchi, mentre le misure di conservazione specifiche per ogni zona o per gruppi di zone sono predisposte, in coerenza con le misure di conservazione generali:

- a) dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dal capo III di questo titolo, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi;
- b) dai comuni o dalla comunità, se individuata come soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 47, per le zone gestite attraverso la rete di riserve, nell'ambito degli strumenti di pianificazione ivi previsti;
- c) dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura per tutte le altre zone disciplinate da questo capo.

Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la legge provinciale n. 22 del 1993.

In conformità al dettato normativo, il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 11/2007, nel definire le procedure per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione, prevede la necessaria partecipazione degli enti locali, dei proprietari forestali e dei soggetti a vario titolo territorialmente coinvolti, nonché adeguate forme di pubblicità, per consentire a chiunque altro vi abbia interesse di presentare osservazioni.

Per esigenze di semplicità, speditezza e completezza di informazione, le procedure per l'individuazione delle ZSC e per l'approvazione delle relative misure di conservazione generali e specifiche sono state seguite contemporaneamente, anche se il provvedimento per l'individuazione delle ZSC precede cronologicamente quello concernente le misure di conservazione, essendo stato adottato con deliberazione della Giunta provinciale dd. 05.08.2010, n. 1799.

Una fase di prima consultazione si è svolta nel mese di luglio 2009, attraverso la richiesta di un parere preventivo inviata, con nota a firma dell'Assessore competente di data 09.09.2009, prot. n. 11177, ai Comuni e Comunità di Valle territorialmente interessati, nonché, per conoscenza, oltre che al Dipartimento Risorse forestali e Montane, al Consiglio delle Autonomie e ai Comprensori. Gli stessi comuni sono stati successivamente invitati ad un incontro in data 14 luglio 2009 per l'illustrazione dell'intera procedura.

La fase di pubblicizzazione e di raccolta dei pareri e delle osservazioni, che ha visto coinvolti gli enti e i soggetti previsti dal D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157Leg, si è svolta invece nel periodo ottobre 2009-gennaio 2010.

Nell'ambito di questo articolato iter amministrativo si sono succeduti anche diversi incontri informali con alcuni rappresentanti degli enti locali e di diverse categorie portatrici di interessi, al fine di rendere chiaro il più possibile il significato della trasformazione dei SIC in ZSC.

I comuni territorialmente interpellati sono stati 141 e di questi in 20 si sono espressi. Da parte delle Amministrazioni separate di uso civico sono pervenute due risposte favorevoli e tra i proprietari privati è giunto il parere positivo della Magnifica Comunità di Fiemme.

Anche i due Enti di gestione rispettivamente del Parco naturale Paneveggio – Pale di S. Martino e del Parco Adamello Brenta si sono espressi favorevolmente, il secondo dei quali con alcune osservazioni integrative sulle liste di specie.

Hanno presentato osservazioni un privato, residente nel comune di Valda, e nove enti locali, vale a dire i Comuni di Albiano, Borgo Valsugana, Nomi, Riva del Garda, Roncegno Terme, Rovereto, Trento, Varena e Volano.

Il privato chiedeva una ripermetrazione della ZSC “Prati di Monte”, al fine di garantire allo stesso un accesso più agevole al fondo di proprietà. Tale richiesta non è stata accolta, sia perché il fondo non è intercluso, sia perché lo stesso si trova in posizione perimetrale e parzialmente esterno alla ZSC. Il predetto accesso può, quindi, essere cercato al di fuori della ZSC in parola.

Le osservazioni dei Comuni sono state sostanzialmente accolte. In particolare, sono state accolte le richieste del Comune di Trento relativamente alla Zsc “Gocciadoro”, così come l’osservazione del Comune di Nomi di precisare alcune norme relative alla gestione della discarica presente internamente alla ZSC “Servis”, nonché le osservazioni del Comune di Borgo Valsugana circa le ZSC “Torcegno”, “Grotta di Costalta” e “Il Laghetto”.

Con riferimento alle richieste dei Comuni di Borgo Valsugana e Roncegno di salvaguardare il diritto di legnatico nella ZSC “Monte Zaccon”, si è provveduto a riscrivere alcune norme in modo da rendere più esplicita la possibilità di esercitare tale diritto. Infatti, se opportunamente indirizzata, l’attività selvicolturale contribuisce all’arricchimento della biodiversità.

Viceversa, non sono state in tutto o in parte accolte le osservazioni di seguito illustrate.

Non è stata accolta la richiesta del Comune di Albiano di recepire, nell’ambito delle misure di conservazione relative alla ZSC “Montebarco –Le Grave”, i vincoli all’edificazione stabiliti dal PRG per le aree ricomprese nella suddetta ZSC, in quanto non solo si tratta di strumenti di tutela aventi natura e finalità diverse, ma la stessa ZSC riguarda territori ricadenti in più comuni.

Parimenti, si è ritenuto di non accogliere le osservazioni del Comune di Varena che ritiene penalizzanti le misure di conservazione previste per la ZSC “Torbiere del Lavazè”, nella formulazione originaria relativamente alle captazioni

idriche, in quanto delle misure di conservazione non è preclusa in modo assoluto la possibilità di valutare eventuali inderogabili esigenze di prelievo d'acqua.

Il Comune di Volano ha raccomandato di interessare le associazioni di categoria qualora venisse limitata la captazione idrica o proposto il passaggio all'agricoltura biologica.

Tale raccomandazione risulta comunque pleonastica sia rispetto alla formulazione delle misure di conservazione delle ZSC, sia in considerazione del consueto modus operandi.

Le osservazioni del Comune di Riva del Garda relativamente alla ZSC Monte Brione sono state attentamente considerate, salvo per ciò che riguarda la presenza di antenne per le telecomunicazioni ad epoca precedente l'istituzione del SIC e la proposta di risale, rimozione del manto asfaltato da alcuni tratti di strada, che non è di competenza diretta della struttura provinciale precedente.

Anche le osservazioni trasmesse dal Comune di Rovereto, formulate da privati e associazioni, sono state parzialmente accolte, laddove pertinenti e realizzabili. Al riguardo, si osserva che le due ZSC di Monteghello e del Monte Zugna si presentano molto complesse ai fini della gestione e per questo motivo si dovrà pervenire nel medio periodo alla redazione di appositi piani di gestione.

Raccolti i pareri e le osservazioni sopra richiamati, la proposta relativa alle misure di conservazione per le ZSC site sul territorio trentino è stata inviata, con nota del 17 dicembre 2009 prot. n. 15963, al Consiglio delle Autonomie Locali, che si è espresso favorevolmente con nota di data 20 gennaio 2010.

Si dà atto, pertanto, che la procedura seguita per la definizione delle misure di conservazione delle ZSC è conforme a quanto previsto dalla normativa provinciale e si completerà con l'approvazione da parte della Giunta provinciale, alla quale farà seguito la comunicazione al ministero competente in materia ambientale, secondo quanto stabilito anche dalle disposizioni statali in materia.

Relativamente agli aspetti di merito, si sottolinea che, nel procedere all'individuazione delle misure di conservazione generali, si è ritenuto opportuno distinguere tra misure generali valide per tutte le ZSC, comprese le riserve naturali provinciali ed i biotopi di interesse provinciale, con esclusione delle ZSC site all'interno dei parchi naturali provinciali, e misure generali, applicabili esclusivamente alle ZSC ricadenti nei parchi medesimi, in considerazione della loro specificità ambientale e naturalistica.

Riguardo alle misure di conservazione generali per le ZSC site all'interno dei parchi provinciali, queste sono state predisposte in stretta collaborazione con gli enti di gestione dei parchi stessi, mentre per quanto attiene alle misure di conservazione generali per tutte le ZSC, si è valutato che le misure di salvaguardia, precedentemente adottate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 30.12.2005, n. 2956, sono sufficienti a garantire un'adeguata tutela degli habitat e delle specie protette e, quindi, possono continuare ad esplicare la loro efficacia, questa volta come misure di conservazione generali, valide per tutte le ZSC, comprese le riserve naturali provinciali ed i biotopi di interesse provinciale, integrando le misure di conservazione specifiche per quanto da queste ultime non previsto.

Nel caso in cui le ZSC coincidano con il territorio delle riserve naturali provinciali (ex biotopi), restano, comunque, salve le prescrizioni previste dalle relative deliberazioni istitutive della Giunta provinciale, qualora più restrittive.

Con la nota assessorile dd. 09.09.2009, prot. n. 11177 sopra richiamata, è stata data informazione a tutti gli enti e soggetti interessati del mantenimento delle suddette misure di salvaguardia, ad integrazione delle misure di conservazione specifiche per le ZSC non ricadenti nei parchi, non ritenendo necessario trasmettere il testo integrale di dette misure di salvaguardia, in quanto le stesse sono contenute in un provvedimento già noto, per essere entrato in vigore da alcuni anni.

Il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale ha inoltre provveduto a predisporre le misure di conservazione specifiche per ciascuna ZSC ricadente nel territorio provinciale, ad esclusione delle misure specifiche relative alle zone site all'interno dei parchi naturali provinciali, le quali saranno successivamente adottate nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, come prescritto dal citato articolo 38.

Peraltro, si sottolinea come le aree a parco godono di un regime di protezione ambientale che, in aggiunta alle misure di conservazione generali di cui sopra, è già in grado di garantire un'efficace tutela delle ZSC, in attesa che gli enti di gestione dei parchi stessi adempiano al complesso iter procedurale volto ad elaborare ed inserire le misure di conservazione specifiche nei rispettivi piani.

Rispetto all'istituto della Rete di riserve, si rammenta che, ai sensi del citato l'articolo 38, comma 3 e dell'articolo 43, comma 2, della legge provinciale n. 11/2007, le misure di conservazione specifiche sono contenute in appositi piani di gestione approvati dalla Giunta provinciale.

Pertanto, nelle ZSC che fanno parte dell'unica Rete di riserve che attualmente dispone di un piano di gestione approvato, vale a dire quella del Comune di Brentonico, trovano applicazione le misure di conservazione specifiche contenute nel relativo piano di gestione, approvato con deliberazione della Giunta provinciale dd. 13.05.2010, n. 1103.

Infine, si osserva che le misure di conservazione menzionate nei punti precedenti sono suscettibili di aggiornamento in seguito ai risultati di nuove acquisizioni scientifiche, di campagne di rilevamento, di monitoraggi dello stato di conservazione di habitat/ popolazioni di specie di interesse comunitario e di valutazioni degli effetti concreti della gestione conservativa..

In conclusione, si propone:

- di approvare le misure di conservazione generali per le ZSC, come definite nell'allegato A, suddiviso in una Sezione I , concernente le misure generali relative a tutte le ZSC, comprese le riserve naturali provinciali ed i biotopi di interesse provinciale, con esclusione delle ZSC site all'interno dei parchi naturali provinciali, che richiamano le misure di salvaguardia precedentemente adottate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 30.12.2005, n. 2956, e in una Sezione II comprendente le misure generali destinate esclusivamente alle ZSC ricadenti nei parchi medesimi;
- di disporre che per le ZSC coincidenti con il territorio delle riserve naturali provinciali (ex biotopi), sono fatte salve le prescrizioni previste dalle relative deliberazioni istitutive della Giunta provinciale, qualora più restrittive;

- di approvare le misure di conservazione specifiche per le ZSC non ricadenti nel territorio dei parchi naturali provinciali, così come individuate nell'allegato B, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che nelle ZSC site all'interno della Rete di riserve del Comune di Brentonico, trovano applicazione le misure di conservazione specifiche contenute nel relativo piano di gestione, approvato con deliberazione della Giunta provinciale dd. 13.05.2010, n. 1103;
- di prevedere che le misure di conservazione menzionate nei punti precedenti possono essere aggiornate in seguito ai risultati di nuove acquisizioni scientifiche, di campagne di rilevamento, di monitoraggi dello stato di conservazione di habitat/ popolazioni di specie di interesse comunitario e di valutazioni degli effetti concreti della gestione conservativa..
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), *“Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la [legge provinciale n. 22 del 1993](#)”*;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

-udita e condivisa la relazione;

-visto l'articolo 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);

-visto l'articolo 7 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg (Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11);

-visto il DPR 8 settembre 1997, n. 357 - "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"- successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con il quale, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

-visto l'articolo 7 del D.P.R. n. 526 del 1987 che attribuisce alle Province Autonome il potere di provvedere, nelle materie di competenza, alla attuazione

immediata delle direttive comunitarie, salvo onere di adeguamento, nei limiti statutari, alle leggi statali di attuazione dei medesimi atti comunitari;

-viste le sentenze della Corte Costituzionale 18 aprile 2008, n. 104 e 1 agosto 2008, n. 329;

-vista la nota prot. n. 7977 dd. 25.6.2009 a firma del Vicepresidente, nonché Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti della Provincia, con la quale è stata avviata la fase di consultazione;

-vista la nota Prot. n. 11177-58/A-09-U265-AA-LS-fd di data 09.09.2009 a firma del Vicepresidente della Provincia, indirizzata ai Comuni e alle Comunità interessate, agli Enti di gestione dei parchi naturali provinciali, nonché alle ASUC ed ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nelle ZSC;

-visti i pareri favorevoli rilasciati e le osservazioni presentate dai soggetti e dagli enti coinvolti nella procedura prevista dal D.P.P. 3.11.2008 n. 50-157/Leg. e depositati agli atti.

-visto il parere favorevole espresso in data 20.01.2010 dal Consiglio delle Autonomie locali

-vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 del 05.08.2010 recante "Individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992";

-a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), per i motivi indicati in premessa, le misure di conservazione generali per le Zone speciali di conservazione (ZSC), così come indicate nel documento A, allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e distinto in una Sezione I, concernente le misure generali relative a tutte le ZSC, comprese le riserve naturali provinciali ed i biotopi di interesse provinciale, con esclusione delle ZSC site all'interno dei parchi naturali provinciali, che richiamano le misure di salvaguardia precedentemente adottate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 30.12.2005, n. 2956, e in una Sezione II, comprendente le misure generali destinate esclusivamente alle ZSC ricadenti nei parchi medesimi;

2. di disporre che per le ZSC coincidenti con il territorio delle riserve naturali provinciali (ex biotopi), sono fatte salve le prescrizioni previste dalle relative deliberazioni istitutive della Giunta provinciale, qualora più restrittive;

3. di approvare le misure di conservazione specifiche per le ZSC non ricadenti nel territorio dei parchi naturali provinciali, così come definite nell'allegato B, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che nelle ZSC site all'interno della Rete di riserve del Comune di Brentonico, trovano applicazione le misure di conservazione specifiche contenute nel relativo piano di gestione, approvato con deliberazione della Giunta provinciale dd. 13.05.2010, n. 1103;
5. di precisare che le misure di conservazione menzionate nei punti precedenti possono essere aggiornate in seguito ai risultati di nuove acquisizioni scientifiche, di campagne di rilevamento, di monitoraggi dello stato di conservazione di habitat/popolazioni di specie di interesse comunitario e di valutazioni degli effetti concreti della gestione conservativa..
6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), "Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la legge provinciale n. 22 del 1993";
7. di disporre, altresì, che la presente deliberazione con i relativi allegati ed i provvedimenti in essa richiamati sono depositati ed ammessi alla libera visione di chiunque vi abbia interesse presso la struttura competente in materia di conservazione della natura, che provvede alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito web;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di inviare la presente deliberazione e relativi allegati agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali;
10. di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

AA